



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.

Ordinanza n. **97**/2018

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli sulla strada di lottizzazione Baglioni, per "Festa della birra a Piane di Montegiorgio" dal 19 al 22 luglio 2018.

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del 16/7/2018, pervenuta in pari data al n. 10254 del protocollo comunale, a firma del Presidente pro tempore dell'associazione Culturale "Amici Miei" di Montegiorgio, tendente ad ottenere la sospensione temporanea della circolazione dei veicoli sulla strada di lottizzazione Baglioni, in occasione della "Festa della birra a Piane di Montegiorgio" dal 19 al 22 luglio 2018;

Secondo le indicazioni espresse, in merito, dall'Amministrazione Comunale;

Ravvisata la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli, per la salvaguardia della pubblica incolumità, sulla zona interessata ai festeggiamenti anzidetti;

Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visto il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 109 -comma 2°- del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamato il decreto sindacale n. 2 dell'11/6/2018 inerente la responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' sospesa, temporaneamente, per i motivi esposti in premessa, la sosta e la circolazione dei veicoli sulla strada di lottizzazione Baglioni nei giorni **19-20-21 e 22 luglio 2018**, dalle ore 19.00 alle ore 03.00 del giorno seguente.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio sono esentati da tali prescrizioni, nonché i veicoli attinenti alla manifestazione suddetta e quelli dei residenti possessori di garages e di spazi in loco.

Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile da installarsi a cura e su responsabilità dell'Associazione organizzatrice, cui la presente viene notificata.

Le prescrizioni del presente provvedimento si intendono tacitamente revocate qualora, per qualsiasi evenienza, le previste manifestazioni non abbiano luogo nelle date destinate.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Civica Residenza, 17 luglio 2018



Responsabile del Servizio di P.M.
dott.ssa *Maria Rita Verrecchi*